Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 28 giugno 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1828.
Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Avogadro » di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 1° maggio 1941, n. 607, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Avogadro » di Torino;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 i tre posti di vice segretario di ruolo previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale « Avogadro » di Torino vengono soppressi e vengono istituiti, in loro sostituzione, tre posti di applicati di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 172. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1829.**

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Pisa.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2289, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Pisa;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo e quello di vice segretario incaricato previsti dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Pisa vengono soppressi e vengono istituiti, in loro sostituzione, due posti di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 175. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1830.**

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Livorno.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2182, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Livorno;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Livorno è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 173. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. **1831.**

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Palermo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2185, che approva la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Palermo;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario di ruolo previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Palermo è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 171. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1832.
Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Avellino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 2010, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Avellino;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 è soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Avellino e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di segreteria di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 169. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1833.
Modificazione della tabella organica della Scuola tecnica industriale di Pieve di Cadore.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2060, con il quale viene approvata la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Pieve di Cadore;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Considerata l'opportunità di istituire, per esigenze di servizio, un posto di segretario economo di ruolo;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Pieve di Cadore è soppresso.
Dal 1° ottobre 1947 viene istituito nella suddetta Scuola un posto di segretario economo di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 176. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1834.
Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di L'Aquila.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 4 febbraio 1947, n. 395, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di L'Aquila.
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 viene soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di L'Aquila e viene istituito, in sostituzione di esso, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 170. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1947, n. 1835.

Modificazione della tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Piazza Armerina.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1945, con il quale viene approvata la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Piazza Armerina;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1947 il posto di vice segretario incaricato previsto dalla tabella organica dell'Istituto tecnico industriale di Piazza Armerina è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, un posto di applicato di ruolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1947

DE NICOLA

GONELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 174. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948, n. 788.

Norme in materia di cessione dei titoli di possesso italiano esclusi dalla sistemazione e conversione prevista per i prestiti prebellici italiani emessi negli Stati Uniti d'America dal decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

I titoli delle emissioni ammesse alla sistemazione e conversione ai sensi del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921, soggetti a cessione a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, saranno acquistati dall'Ufficio italiano dei cambi, per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, mediante pagamento in contanti, al prezzo da determinarsi nei modi previsti dal primo comma dell'art. 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1890, e sulla base del cambio medio di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, in vigore alla data del regolamento.

Nel determinare il prezzo del titolo dovrà tenersi conto delle cedole mancanti che verranno computate proporzionalmente alla quotazione di acquisto presa a base per la liquidazione del titolo stesso. Per quanto riguarda l'acconto corrisposto sulle cedole del prestito Regno d'Italia sette per cento 1951, di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 894, l'acconto stesso dovrà considerarsi — avuto riguardo al valore del dollaro in quell'epoca — come pagamento integrale della metà della cedola.

Art. 2.

I titoli delle emissioni contemplate all'art. 1, appartenenti alle persone o compresi nelle attività di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, numero 2197, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 973, e come tali considerati circolanti all'estero, sono ugualmente soggetti a cessione alle medesime condizioni di cui al precedente articolo, qualora, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non saranno stati presentati per la conversione ai sensi del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921.

Art. 3.

Fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi dei titoli delle emissioni di cui al precedente art. 1 estingue l'infrazione di omessa denunzia o cessione dei titoli stessi, prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 4.

I titoli che formano oggetto del presente decreto, attualmente posseduti dalla liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, saranno ceduti allo Stato alle condizioni che saranno determinate dal Ministro per il tesoro, sentito l'Ufficio italiano dei cambi liquidatore.

Art. 5.

Il Tesoro corrisponderà all'Ufficio italiano dei cambi, a titolo di commissione sulle operazioni relative agli acquisti di cui al presente decreto, lo zero cinquanta per cento del controvalore di acquisto dei titoli.

Art. 6.

Il rimborso al Consorzio di credito per le opere pubbliche ed all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle spese previste dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921, anche per quanto concerne quelle sostenute o da sostenere per conto dello Stato in relazione all'emissione ed alla gestione delle obbligazioni di cui all'art. 1 del decreto stesso, potrà essere effettuato, in tutto o in parte, mediante corresponsione di percentuali fisse, che saranno determinate dal Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate al bilancio dello Stato le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 252. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 789.

Esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione siciliana sono esercitate dall'Amministrazione regionale ai sensi e nei limiti dell'art. 20 dello statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.

Art. 2.

Per l'adempimento delle funzioni di cui all'art. 1:

a) gli attuali uffici regionali e provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel territorio della Regione sono organi dell'Amministrazione regionale;

b) la vigilanza e la tutela spettanti al predetto Ministero sugli enti ed istituti compresi quelli consorziali esistenti nella Regione, salvo quanto disposto nel comma seguente, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Nulla è innovato per quanto riguarda la vigilanza e la tutela sugli enti od organismi a carattere nazionale od interregionale quali l'Opera nazionale combattenti, la Federazione italiana dei Consorzi agrari, l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, gli Enti economici dell'agricoltura in liquidazione, il Commissariato generale anticoccidico. Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti od organismi esistenti in Sicilia, l'Amministrazione regionale potrà svolgere le funzioni amministrative di cui all'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana secondo le direttive del Governo dello Stato.

Art. 3.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste in servizio presso la Regione, compreso quello proveniente dall'Alto Commissariato per la Sicilia, e presso gli uffici di cui all'art. 2, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore.

Art. 4.

Nulla è innovato alle disposizioni del decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI —
EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1948.
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 28. - FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1948, n. 790.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nel rione « Torretta » del comune di Livorno.

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Livorno in data 22 dicembre 1946, relativo alla dissacrazione della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nel rione « Torretta » del comune di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1948, n. 791.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma dei S.S. Filippo e Giacomo, in frazione Casania del comune di Massa (Massa Carrara).

N. 791. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Apuania in data 11 gennaio 1947, integrato con altro decreto di pari data, relativo all'erezione in parrocchia della Vicaria curata autonoma dei S.S. Filippo e Giacomo, in frazione Casania del comune di Massa (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1948

CRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA febbraio 1948, n. 792.

iconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa salesiana « Istituto femminile San Giovanni Bosco » e Figlie di Maria Ausiliatrice, con sede in Roma.

792. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ella Casa religiosa salesiana « Istituto femminile an Giovanni Bosco » delle Figlie di Maria Ausiliarice, con sede in Roma, e l'ente medesimo viene utorizzato ad accettare la donazione disposta in suo ıvore dalla Società anonima immobiliare Tirrena, on sede in Roma, consistente in alcuni appezzamenti i terreno della superficie complessiva di mq. 38.977, alutati L. 3.200.000.

o, *il Guardasigilli*: GRASSI
gistrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948

CRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA febbraio 1948, n. 793.

iconoscimento, agli effetti civili, della erezione della rocchia di Maria SS.ma del Rosario in Mola di Bari ri).

793. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il dereto dell'Arcivescovo di Bari in data 1° novembre 945, relativo all'erezione della parrocchia di Maria S.ma del Rosario in Mola di Bari (Bari).

o, *il Guardasigilli*: GRASSI
gistrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948

CRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA febbraio 1948, n. 794.

iconoscimento, agli effetti civili, della erezione della rocchia di San Rocco, in frazione Scaparoni del comune Alba (Cuneo).

794. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febraio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il dereto del Vescovo di Alba e Cuneo in data 16 agoto 1946, relativo alla erezione della parrocchia di an Rocco, in frazione Scaparoni del comune di Alba Cuneo).

o, *il Guardasigilli*: GRASSI
gistrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1948

CRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1948.

oncessione del sussidio straordinario di disoccupazione avoratori appartenenti a tutte le categorie del commercio comuni di Avellino, Atripalda, Baiano, Mugnano, Quadrelle, Avella, Sperone e Sirignano (Avellino).

IL MINISTRO
R IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 8 marzo 1947 e 5 ottore 1947, relativi alla concessione del sussidio straorario di disoccupazione ai lavoratori involontariamen disoccupati dipendenti dall'industria e dalla manoanza generica dell'intera provincia di Avellino;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati appartenenti a tutte le categorie del commercio di Avellino, Atripalda, Baiano, Mugnano, Quadrelle, Avella, Sperone, Sirignano (Avellino), sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 8 marzo 1947 e 5 ottobre 1947 ai lavoratori appartenenti a tutte le categorie del commercio dei comuni di Avellino, Atripalda, Baiano, Mugnano, Quadrelle, Avella, Sperone e Sirignano (Avellino), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 153

(2863)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria laterizia e dalla manovalanza generica del comune di Marsciano (Perugia).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946, 8 marzo 1947, 5 ottobre 1947, 12 dicembre 1947 e 9 febbraio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Perugia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria laterizia e dalla manovalanza generica del comune di Marsciano (Perugia), sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 25 settembre 1946, 8 marzo 1947, 5 ottobre 1947, 12 dicembre 1947 e 9 febbraio 1948 ai lavoratori dipendenti dall'industria laterizia e dalla manovalanza generica del comune di Marsciano (Perugia), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 145

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria laterizia dell'intera provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1947, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica dell'intera provincia di Trento;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria laterizia dell'intera provincia di Trento sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione del decreto interministeriale 23 gennaio 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria laterizia dell'intera provincia di Trento, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 123

(2878)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria mineraria del comune di Cinigiano (Grosseto).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 8 marzo 1947 e 9 febbraio 1948, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Grosseto;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria mineraria del comune di Cinigiano (Grosseto) sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 8 marzo 1947 e 9 febbraio 1948 ai lavoratori dipendenti dall'industria mineraria del comune di Cinigiano (Grosseto), che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 144

(2879)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1948.

Approvazione del bilancio del Banco di Sicilia e delle annesse sezioni per l'esercizio 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 166, recante disposizioni circa l'approvazione, fra l'altro, del rendiconto annuale del Banco di Sicilia e delle sezioni annesse;

Viste le relazioni del presidente del Comitato direttivo del Banco di Sicilia sul bilancio relativo all'esercizio 1947, sia dell'azienda bancaria che delle annesse sezioni, approvate dal Comitato direttivo medesimo coi poteri del Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 marzo 1948;

Viste le relazioni del revisore effettivo dei conti di nomina governativa e del delegato governativo di vigilanza;

Decreta:

Articolo unico.

E' ad ogni effetto approvato e reso esecutivo il bilancio del Banco di Sicilia per l'esercizio 1947, comprendente il bilancio dell'azienda bancaria propriamente detta e quelli delle annesse sezioni di credito agrario, di credito minerario, di credito fondiario e di credito industriale, bilancio che si è chiuso con le seguenti risultanze complessive:

Attività	L.	143.761.944.683,45
Patrimonio e passività . .	»	143.680.437.961,91
Utile netto . . .	L.	81.506.721,54

e ciò in corrispondenza ai risultati del conto economico che ha registrato i seguenti dati:

Rendite e profitti . .	L.	4.490.455.256,18
Spese e perdite . . .	»	4.408.948.534,64
Torna l'utile netto di .	L.	81.506.721,54

somma da ripartire come segue:

L. 38.722.772,63 ai fondi di riserva dell'azienda bancaria e delle sezioni di credito agrario, di credito minerario e di credito fondiario (articoli 57, 61, 64 e 66 dello statuto);

» 18.066.318,30 ad incremento del fondo pensioni, per opere di previdenza ed assistenza del personale e per premi di rendimento al personale stesso (art. 66 dello statuto);

» 18.398.970,23 erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali, culturali, di propulsione economica, ecc. (articoli 57, 61 e 66 dello statuto);

» 6.318.660,38 quota utili della sezione di credito industriale da assegnare ai sensi della legge istitutiva (art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416).

L. 81.506.721,54

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1948

Il Ministro: PELLA

(2940)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1948.

Approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

1) *tariffa relativa* all'assicurazione combinata a premi limitati di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza e di un ulteriore capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato stesso avvenga posteriormente all'epoca predetta;

2) tariffa relativa all'assicurazione mista, a premi limitati, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza.

Roma, addì 16 giugno 1948

(2977) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Rocca Massimo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla «Gazzetta Ufficiale» n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI
DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 281 *delle decisioni* N. 263 *registro ricorsi*

L'anno 1948, il giorno 12 del mese di maggio, la Commissione per l'esame dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente: dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Rocca Massimo di Giuseppe, nato a Torino il 26 febbraio 1884, detenuto nel penitenziario di Merxplas, n. 2029, Pavillon D., Anversa (Belgio); recapito in Italia: Vialardi Enzo, via Melzo 12, Milano, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946;

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

Ricorre pertanto la seconda delle due ipotesi prevista dal decreto citato, per ottenere la cancellazione richiesta ed il ricorso deve essere accolto.

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto dal signor Rocca Massimo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 12 maggio 1948

La Commissione
T. CATALDI F. POLISTENA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(2709)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 28 aprile 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Vincenzo La Lumia, Vice console onorario di Spagna ad Agrigento, con giurisdizione sulle provincie di Agrigento e Caltanissetta.

(2924)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 14 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 261, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Altamura (Bari), di un mutuo di L. 2.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2959)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 262, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Noci (Bari), di un mutuo di L. 736.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2960)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Vercelli ad assumere un mutuo suppletivo a pareggio del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale del 26 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1948, registro n. 14, foglio n. 62, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Vercelli, di un mutuo di lire 2.127.900 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2981)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Catania ad assumere un mutuo suppletivo a pareggio del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale del 19 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1948, registro n. 12, foglio numero 151, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Catania, di un mutuo suppletivo di lire 2.983.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3013)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 12 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grottammare (Ascoli Piceno), di un mutuo di L. 163.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2958)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1948, registro n. 13 Interno, foglio n. 250, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Accadia (Foggia), di un mutuo di L. 186.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2961)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 19 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1948, registro n. 12, foglio n. 145, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Salerno, di un mutuo di L. 6.940.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2982)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione inserita nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1948, si certifica che con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo u. s., registro n. 6, foglio n. 165, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Caltanissetta, di un mutuo di lire 7.666.000 e non di lire 11.499.000 con uno degli Istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(2941)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Dugale di Governolo », con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale in data 24 maggio 1948, sono state approvate, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Dugale di Governolo », con sede in Mantova.

(2929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

14ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 15 settembre 1950

Si notifica che nel giorno 15 luglio 1948, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, in via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 14ª estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle ventuno serie (dalla 20ª alla 40ª) scadenti il 15 settembre 1950, emesse in base al regio decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 14 dello stesso mese di luglio, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 24 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3030)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per distruzione di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 17.

Si notifica che ai termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 170, è stata denunziata la distruzione dei seguenti titoli nominativi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
P. R. 5 % (1936)	2771	Costanzo Elvira fu Camillo moglie di Joly Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo, vincolata	155 —
Id.	98949	De Angelis Salvatore fu Carlo, dom. a Sezze (Roma)	14 —
Id.	98947	Santia Giuseppe fu Cesario, dom. a Sezze (Roma)	14 —
Id.	98948	Rosella Salvatore di Saverio, dom. a Sezze (Roma)	14 —
Id.	1806	Ente comunale di assistenza di Priverno (Littoria)	450 —
P. R. 3,50 % (1934)	96047	Bianchi Michelangelo fu Biagio, dom. a Monte S. Biagio (Caserta)	14 —
Id.	100924	Di Marco Giuseppe di Pietro, dom. a Castellonorato (Caserta)	14 —
Id.	102676	Popolla Vincenzo fu Innocenzo, dom. a Fondi (Caserta)	14 —
Id.	96049	La Rocca Pasquale di Gerardo, dom. a Monte S. Biagio (Caserta)	14 —
Rendita 5 %	203762	Cappella dei SS. Crispino e Crispiniano, in Itri (Littoria)	25 —
Id.	206708	Ospedale S. Maria Salute degli Infermi, di Cori (Littoria)	1.210 —

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, qualora entro il termine di un mese previsto dall'art. 11 del decreto sopracitato, non vi siano state opposizioni, notificate a questa Amministrazione a norma del regolamento generale sul Debito pubblico, verranno rilasciati nuovi titoli in sostituzione di quelli distrutti.

Roma, addì 8 giugno 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2751)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione del commissario liquidatore della Banca neretina di depositi e prestiti di Nardò, con sede in Nardò (Lecce).

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 16 marzo 1938, col quale venne revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca neretina di depositi e prestiti di Nardò, con sede nel comune di Nardò (Lecce) e l'azienda fu posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 9 aprile 1946, con il quale il rag. Giuseppe Caputo venne nominato commissario liquidatore della Banca anzidetta;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del rag. Caputo nell'incarico affidatogli;

Dispone:

Il rag. Giuseppe Vaglio fu Donato è nominato commissario liquidatore della Banca neretina di depositi e prestiti di Nardò, avente sede nel comune di Nardò (Lecce), in sostituzione del rag. Giuseppe Caputo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1948

Il vice direttore generale della Banca d'Italia
FORMENTINI

(2990)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Copertino, con sede in Copertino (Lecce).

A norma dell'art. 64, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Copertino, con sede in Copertino (Lecce).

(2991)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Revoca del decreto Ministeriale 22 maggio 1943, col quale fu bandito un concorso per titoli a cinque posti di assistente sanitaria visitatrice capo zona di 3ª classe in prova (grado 11°, gruppo B).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Premesso che con decreto del Ministro per l'interno in data 22 maggio 1943, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio successivo (registro n. 8 Interno, foglio n. 64), venne bandito un concorso per titoli a cinque posti di assistente sanitaria visitatrice capo zona di 3ª classe (gruppo *B*, grado 11°) in prova;

Considerato che, a causa degli eventi bellici, tale concorso non ha potuto essere espletato e che si rende opportuno aggiornare le modalità previste nel bando sopra citato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1948, n. 7905/12106.2.2.7.9/1.3.1.

Decreta:

E' revocato ad ogni effetto il decreto del Ministro per l'interno in data 22 maggio 1943, citato nelle premesse, col quale venne bandito un concorso per titoli a cinque posti di assistente sanitaria visitatrice capo zona di 3ª classe (gruppo *B*, grado 11°) in prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1948
Registro Presidenza n. 16, *foglio n.* 320. — FERRARI

(3033)

Concorso per titoli a cinque posti di assistente sanitaria visitatrice capo zona di 3ª classe in prova (grado 11°, gruppo B) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti, per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1683, con il quale furono istituiti posti di assistente sanitaria visitatrice nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il regio decreto 7 dicembre 1942, n. 1486, contenente le norme ed i programmi degli esami di concorso e di promozione delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali dipendenti dall'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1948, n. 7905/12106.2.2.7.9/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinque posti di assistente sanitaria visitatrice capo zona di 3ª classe in prova (gruppo *B*, grado 11°) nell'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso:

a) del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. [illegible] o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del regi[illegible]creto 21 novembre 1929, n. 2330;

b) del titolo di studio di cui all'art. 16, lett. *b*) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (licenza di scuola media di 2° grado) rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata;

c) di riconosciuta competenza e comprovata capacità nel campo dell'assistenza medico-sociale, nonchè di un tirocinio professionale di almeno dieci anni da comprovarsi con idonea documentazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della provincia di residenza, o, per la Sicilia, al competente Ufficio provinciale di sanità pubblica, entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le dipendenti di ruolo o non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Prefetture e gli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia, provveduto — ove occorra — a far regolarizzare tempestivamente le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dalle aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito delle candidate e la dichiarazione di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita in bollo, da cui risulti che la candidata, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età.

Per l'ammissione al presente concorso non è stabilito alcun limite massimo di età, conformemente a quanto disposto dall'art. 6 del regio decreto 29 novembre 1941, n. 1683;

b) certificato di cittadinanza italiana, in bollo. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato le italiane non residenti nello Stato medesimo e coloro per le quali tale equiparazione sia riconosciuta per decreto;

c) certificato, in bollo, dal quale risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in una delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale in bollo;

e) certificato di buona condotta morale e civile, in bollo, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove la candidata risiede almeno da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove la candidata ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico, in bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Co-

mune di residenza, dal quale risulti che la candidata è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso la candidata abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre le cadidate alla visita di un sanitario di fiducia.

Le candidate, che abbiano prestato servizio in zona di operazioni, dovranno presentare la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità.

Analogo documento dovranno presentare le militarizzate ed assimilate che prestarono servizio in zona di operazioni durante la guerra 1940-1943.

Il possesso di medaglie al valor militare o di croce di guerra e le altre attestazioni di merito di guerra dovranno essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autentica notarile.

Le candidate partigiane combattenti, le orfane dei caduti per la lotta di liberazione e le figlie degli invalidi per lo stesso motivo, dovranno esibire l'originale o la copia autentica del certificato rilasciato dalle Commissioni competenti, istituite a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Le candidate reduci dalla deportazione e dall'internamento, alle quali sono estese le provvidenze a favore dei combattenti, dovranno dimostrare tale loro qualifica con apposita attestazione del Prefetto della provincia di residenza in conformità dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le orfane di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e le figlie dei mutilati ed invalidi per gli stessi motivi dovranno dimostrare tale loro qualità, le prime mediante certificato in bollo rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; le altre con la esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) al nome del padre della candidata, oppure con un certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto. Le orfane dei caduti civili per fatti di guerra e le figlie dei mutilati ed invalidi per lo stesso motivo dovranno dimostrare tale loro qualità mediante idonea documentazione;

g) titolo originale di studio o copia autentica notarile nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie all'esame di licenza se già non risultino dal titolo di studio. Le candidate munite di titoli superiori hanno l'obbligo di presentare il titolo prescritto dal precedente art. 2.

I titoli o attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale;

h) originale o copia autentica del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, conseguito a norma dell'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, o in applicazione della disposizione dell'art. 43 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

i) documenti comprovanti il possesso di competenza e capacità nel campo dell'assistenza medico-legale, nonchè di un tirocinio professionale di almeno dieci anni;

l) stato di famiglia, in bollo, da prodursi soltanto dalle candidate coniugate, con o senza prole o dalle vedove con prole;

m) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. Tale documento dovrà essere presentato dalle candidate che siano impiegate di ruolo di una pubblica Amministrazione;

n) rapporto informativo in bollo rilasciato dal competente capo Ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio non di ruolo, la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, nonchè notizie sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante.

Tale documento dovrà essere prodotto dalle candidate in servizio non di ruolo presso una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

Oltre ai documenti indicati nel precedente art. 4, le aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi altro titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, pubblicazioni, che potranno ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati di risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso pubbliche Amministrazioni od attestati di servizi prestati presso enti pubblici.

Saranno accettati lavori pubblicati e, solo in via eccezionale, le candidate sono autorizzate a presentare bozze di stampa o copie dattiloscritte.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino l'attitudine e la preparazione della concorrente nel campo dell'assistenza medico-sociale.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del precedente art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma.

Le candidate impiegate di ruolo, in servizio presso una Amministrazione statale possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *m*).

Alle candidate residenti fuori del territorio nazionale è consentito di presentare la sola domanda, nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti entro 30 giorni dalla scadenza di detto termine.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui le aspiranti devono essere provviste alla data del bando di concorso.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che verranno o saranno presentate alle Prefetture, o, per la Sicilia agli Uffici provinciali di sanità pubblica, dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine, scaduto il quale non è ammessa alcuna regolarizzazione di essi.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni ad eccezione del titolo originale di studio o del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 9.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Commissariale non motivato ed insindacabile.

Art. 10.

Il giudizio sulle concorrenti sarà dato da una Commissione composta:

1) da un ispettore generale medico di grado non inferiore al 5°, presidente;

2) da un funzionario di gruppo *A* di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 6°;

3) da un ispettore generale medico di grado 5° o 6°;

4) da un libero docente in igiene presso le università;

5) da una rappresentante delle assistenti sanitarie visitatrici nella persona dell'ispettrice delle assistenti sanitarie visitatrici o di una direttrice di scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di grado non inferiore al 9°.

Art. 11.

La Commissione, in base ai requisiti che le aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuna delle aspiranti medesime una votazione espressa in cinquantesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quelle candidate che abbiano riportato una votazione non inferiore ai trenta cinquantesimi in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dalle candidate.

A parità di merito, si osserveranno le norme contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data alla più anziana di età.

L'Alto Commissario, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito, approva la graduatoria e dispone la nomina delle aspiranti comprese nella medesima, secondo l'ordine in essa fissato e previa l'osservanza delle disposizioni vigenti sui diritti preferenziali, per l'assunzione ad impieghi, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

Art. 12.

La graduatoria delle vincitrici del concorso sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

Le vincitrici del concorso saranno nominate assistenti sanitarie visitatrici capo zona di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera delle assistenti sanitarie visitatrici provinciali dipendenti dall'Amministrazione della sanità pubblica.

Esse dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinate entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il segretario generale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1948

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1948
Registro Presidenza n. 16, *foglio n.* 319. — FERRARI

(3034)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli a cinquantatre posti di notaio riservato ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1947, n. 114;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquantatre posti di notaio, riservato ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione dell'ultimo conflitto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni 55 alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11) e 12) del presente articolo debbono, sotto pena di decadenza, essere presentati entro le ore d'ufficio al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare le domande, le quietanze ed i documenti richiesti dal presente decreto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione dell'attuale occupazione e dell'abituale residenza dell'aspirante ed essere corredata dai seguenti documenti, contenuti in apposita copertina, senza cuciture, con un elenco degli stessi in carta libera redatto in duplice esemplare:

1) copia integrale dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà uguale certificato rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, comprovante che il concorrente è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche di qualsiasi specie. In caso diverso i difetti e le imperfezioni dovranno essere esattamente descritti nel certificato ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sull'idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili.

Gli aspiranti che siano mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno fare risultare tale condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio sulla idoneità predetta anche in relazione alle cause della mutilazione o della invalidità;

7) diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una università dello Stato, ovvero certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica e munito del visto del rettore. I concorrenti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza in una università del cessato impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

8) contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del regolamento notarile, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, oppure copia integrale della matrice rilasciata dal Consiglio notarile competente, dalle quali risulti che il concorrente ha compiuto, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, la pratica notarile con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del citato regolamento.

I concorrenti che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio, dovranno produrre in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte di appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore ed il denominatore del voto complessivo riportato;

9) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva se il concorrente non abbia mai prestato servizio militare;

10) tutti gli altri documenti atti a comprovare il possesso del titolo per partecipare al concorso, a norma dell'art. 1 del presente decreto, e degli altri titoli dei quali il concorrente intende avvalersi per la formazione della graduatoria:

11) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un Ufficio del registro della tassa erariale di L. 200 stabilita dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato l'esame di idoneità o di abilitazione al notariato presso le Corti di appello, o che siano risultati idonei in un concorso per esame per nomina a notaio;

12) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile regionale o distrettuale della somma di lire cinquecento, di cui lire cinquanta per tassa di concorso e lire quattrocentocinquanta per contributo alle spese del concorso.

Art. 4.

Tutti i documenti richiesti dal precedente articolo debbono essere prodotti in originale, escluse le copie dei certificati conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai citati numeri 2), 3), 4), 5) e 6), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nell'art. 3, il certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale per le pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 5.

Per la formazione della graduatoria dei concorrenti si terrà conto:

del precedente esercizio notarile e dell'esercizio di funzioni di coadiutore;

della conseguita idoneità o abilitazione al notariato con riguardo alla votazione riportata;

dei servizi resi negli archivi notarili o in altri uffici aventi affinità col notariato;

dell'esercizio di funzioni giudiziarie ed amministrative;

dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore;

dell'insegnamento di discipline giuridiche;

dei titoli di studio e delle pubblicazioni;

della votazione riportata nella laurea;

delle qualifiche e condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314, con particolare riguardo agli eventi relativi all'ultima guerra.

Art. 6.

In base al totale dei punti assegnati a ciascun concorrente la Commissione esaminatrice forma la graduatoria generale. A parità di punti la precedenza in graduatoria è determinata a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1173, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria. Questa viene pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 8.

Entro quindici giorni dalla data del bollettino ufficiale del Ministero nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, una dichiarazione, in carta da bollo da L. 32, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione o le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria, o per ragioni di servizio, il Ministero provvede di ufficio alla assegnazione della sede.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1948
Registro Giustizia n. 11, *foglio n.* 300. — OLIVA

(3035)

PREFETTURA DI PIACENZA

Graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Piacenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Piacenza, indetto con decreto prefettizio n. 11617-c in data 14 giugno 1947;

Vista la graduatoria di merito del concorso stesso formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Piacenza, indetto con decreto prefettizio n. 11617-c in data 14 giugno 1947, così come predisposta dalla Commissione giudicatrice, e qui di seguito riportata:

1) dott. Brichetto Lelio fu Luigi, totale voti 94,12/150;
2) dott. Trinci Giuliano di Dino, totale voti 75,75/150;
3) dott. Fancini Emilio fu Carlo, totale voti 70,83/150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dell'Amministrazione provinciale di Piacenza.

Piacenza, addì 5 giugno 1948

Il prefetto: DE BONIS

(2992)

PREFETTURA DI ANCONA

Nomina dell'ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio d'igiene del comune di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 9184, div. 3ª S. del 31 marzo 1948, col quale veniva approvata la graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario capo dell'Ufficio d'igiene del comune di Ancona, inserto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 in data 28 aprile 1948, e nel Foglio annunzi legali n. 33 del 3 aprile 1948 e pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo del comune di Ancona e nell'albo di questa Prefettura, come risulta dalle dichiarazioni in atti;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23, 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il prof. dott. Maccolini Roberto è nominato ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio d'igiene del comune di Ancona.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro giorni 15 dalla notifica del presente decreto.

Il sindaco di Ancona è incaricato della notifica del presente decreto al nominato, residente nel comune di Bologna, via Castiglione n. 6, e dell'esecuzione.

A cura di questa Prefettura sarà provveduto alle prescritte inserzioni e pubblicazioni del presente decreto.

Ancona, addì 1º giugno 1948

Il prefetto: CARTA

(2829)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.